

Allegato "A" al n. 7.804 di Raccolta

STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI
"STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA S.P.A."
in breve "SDAG S.P.A."

TITOLO I

Costituzione - Sede - Durata - Oggetto della Società

ARTICOLO 1

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione "STAZIONI DOGANALI AUTOPORTUALI GORIZIA S.P.A." in breve "SDAG S.P.A."

ARTICOLO 2

La Società ha sede legale in Gorizia.

Essa potrà istituire, sopprimere filiali o sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze, anche all'estero.

Presso la sede sociale si intende eletto, a tutti gli effetti, il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la Società.

ARTICOLO 3

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 4

La Società ha per oggetto:

1. La gestione, manutenzione ed esercizio del complesso infrastrutturale autoportuale e confinario del Comune di Gorizia - località S. Andrea, ivi compresi i servizi connessi, nonché la realizzazione, anche in concessione, di qualsiasi intervento edilizio, tecnico e di impiantistica;
2. L'effettuazione di studi, progettazioni e ricerche in proprio, su incarico del Comune di Gorizia, o in relazione alla partecipazione a progetti nazionali ed europei, per la crescita e lo sviluppo economico del territorio;
3. La promozione di insediamenti destinati alla ricerca e sviluppo nel campo dell'innovazione e della creazione d'impresa per la valorizzazione economica del territorio.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale s'intendono, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, comprese anche le seguenti attività:

- a. Gestione del terminal intermodale, anche in coordinamento con la programmazione della piattaforma logistica regionale;
- b. Funzioni terminalistiche, compreso il deposito (anche doganale e fiscale iva) e la movimentazione di mezzi e di merci in genere;
- c. Realizzazione e gestione delle strutture comunque connesse all'attività di servizio alla sosta ed al transito di automezzi pesanti e delle autovetture nonché della viabilità, ivi compresa, nei limiti di cui alle successive lettere f) e g), l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- d. Qualsiasi operazione commerciale, creditizia e finanziaria, mobiliare ed immobiliare, che abbia attinenza anche indiretta con l'oggetto sociale e che sia ritenuta utile e/o opportuna per il raggiungimento dei fini sociali, compresa l'emissione di obbligazioni e l'accensione di mutui;
- e. Partecipazione a società o altre forme di collaborazione societaria o imprenditoriale, previo assenso del Comune di Gorizia, che dovrà valutare la corrispondenza della partecipazione al conseguimento dello scopo sociale;
- f. la Società dovrà garantire che, oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio

fatturato, in conformità all'art. 16, c. 3, del D.Lgs. 175/2016, sia effettuato nello svolgimento di servizi ad essa affidati dagli Enti Pubblici locali Soci; ai sensi dell'art. 10 c.1, lett. b) del D.Lgs. 100/2017, la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società;

g. l'attuazione dell'oggetto sociale dovrà comunque svolgersi nel pieno rispetto dei limiti imposti dal D.Lgs. 175/2016, e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II

Capitale - Azioni - Obbligazioni

ARTICOLO 5

Il capitale della Società è di **Euro 1.830.534,40** (unmilioneottocentotrentamilaquattrocentotrentaquattro virgola quaranta) ripartito in n. 640 (seicentoquaranta) azioni del valore nominale di Euro 2.860,21 (duemilaottocentosesanta virgola ventuno) ciascuna, aventi tutte parità di diritti.

ARTICOLO 6

Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.

La qualità di azionista costituisce automatica adesione del socio all'atto costitutivo ed al presente Statuto.

ARTICOLO 7

Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili.

ARTICOLO 8

La Società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari se non in quanto richiesta dal socio interessato.

Essa potrà emettere certificati provvisori firmati dall'Amministratore Unico o, qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, dal Presidente o Vice-Presidente e da almeno un altro amministratore.

La qualifica di azionista, nei rapporti con la Società, viene acquisita unicamente attraverso la iscrizione nell'apposito libro dei soci.

ARTICOLO 9

Addivenendosi ad un aumento del capitale, le azioni di nuova emissione sono offerte in opzione agli azionisti, in ragione del numero delle azioni da essi possedute.

I versamenti relativi alle nuove azioni sono richiesti dall'organo amministrativo in una o più volte.

ARTICOLO 10

La Società potrà emettere obbligazioni a norma e con le modalità di legge.

TITOLO III

Organi della Società

Capo I

Assemblea

ARTICOLO 11

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

ARTICOLO 12

Le Assemblee si tengono presso la sede sociale o, occorrendo, anche in di-

versa località, purchè nel Comune dove ha sede la Società.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro il termine previsto dall'art. 2364 C.C.. In caso di necessità o quando lo richiedano particolari, motivate esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, tale termine potrà essere prorogato a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ARTICOLO 13

La convocazione dell'Assemblea è fatta dall'organo amministrativo con avviso recante l'ordine del giorno e di altri elementi richiesti dalla legge, avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

ARTICOLO 14

All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti, previa esibizione del titolo o del certificato rappresentativo del titolo.

All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la Società a norma del precedente **Art. 10** abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

ARTICOLO 15

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro azionista che non sia amministratore o dipendente della Società.

Uno stesso azionista non può rappresentare per delega più di altri due azionisti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare all'Assemblea.

ARTICOLO 16

Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, la stessa è presieduta dall'Amministratore Unico o, qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, dal Presidente ed in sua assenza dal Vice-Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e può scegliere tra i presenti due scrutatori.

ARTICOLO 17

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.

Quando, per la validità delle deliberazioni, la legge richiede la maggioranza assoluta, questa viene calcolata non tenendo conto delle astensioni dal voto per conflitto di interessi.

Le nomine delle cariche sociali si fanno a maggioranza relativa, salvo non venga richiesta ed approvata la nomina per acclamazione.

Al Comune di Gorizia spetta, ai sensi dell'art. 2449 C.C., la nomina dell'Amministratore Unico o, qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la nomina di un amministratore ed in particolare del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

CAPO II

Organo Amministrativo

ARTICOLO 18

La Società può essere amministrata:

- da un Amministratore Unico;

oppure, nel rispetto del comma 3 dell'art. 11 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175,

- da un Consiglio di Amministrazione.

Nel rispetto del D.Lgs. 175/2016, l'Assemblea dei Soci sceglie il sistema di amministrazione e, nel caso del Consiglio di Amministrazione, questo sarà composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri. In ogni caso la nomina dell'Organo Amministrativo dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e norme richiamate. Ai sensi dell'art. 11, c. 8, del D.Lgs. 175/2016, non possono essere nominati alla carica di Amministratore i dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

La nomina dell'organo amministrativo spetta all'Assemblea con le modalità indicate nel precedente **Art. 17**.

L'Assemblea, prima di procedere all'elezione dei membri, fatta salva la previsione dell'Art. 17, ultimo comma, determina, nei limiti precedentemente indicati, il numero dei componenti il Consiglio, che rimarrà invariato fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386, 1° comma, C.C..

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, venga a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve essere convocata senza ritardo l'Assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

Nel periodo intercorrente tra la data di decadenza del Consiglio e quella di accettazione della carica da parte dei nuovi amministratori, il Consiglio decaduto continua ad esercitare l'ordinaria amministrazione e i poteri previsti dalla legge, ferma restando la normativa in tema di società a prevalente partecipazione pubblica (D.L. 293/1994 e norme riferentesi).

ARTICOLO 19

Il Consiglio, salvo che vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri il Vice-Presidente esclusivamente per sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e comunque senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Consiglio nomina un Segretario che può essere anche esterno allo stesso.

ARTICOLO 20

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Società o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata A.R. almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione può aver luogo mediante telegramma o altro mezzo equivalente almeno tre giorni prima dell'adunanza.

ARTICOLO 21

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere scelto dai Consiglieri stessi.

ARTICOLO 22

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni del consiglio è necessaria la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione.

ARTICOLO 23

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea nonché l'emissione di obbligazioni.

ARTICOLO 24

a) Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare in parte le proprie attribuzioni ed i propri poteri ad uno solo dei suoi membri determinando la durata ed i limiti della delega, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea dei Soci;

b) l'organo amministrativo nomina il Direttore Generale determinandone mansioni e poteri.

ARTICOLO 25

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Dei verbali possono essere rilasciate copie ed estratti ai sensi di legge.

ARTICOLO 26

La firma sociale e la rappresentanza legale, di fronte a terzi e di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa, spettano all'Amministratore Unico o, qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, al Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice-Presidente.

Gli Amministratori e gli altri soggetti di cui al precedente Art. 24, potranno avere la rappresentanza legale, nei limiti dei poteri e attribuzioni loro delegati.

ARTICOLO 27

Il compenso dell'Organo Amministrativo sarà determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, nel rispetto dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e dei criteri e limiti stabiliti dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 6 del medesimo articolo, nonché delle disposizioni di legge applicabili alle Società a capitale interamente pubblico. E' pertanto vietato, ai sensi di detta normativa, corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e/o trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali. Sono comunque fatti salvi eventuali rimborsi di spese sostenute per l'assolvimento del mandato.

CAPO III

Collegio Sindacale

ARTICOLO 28

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea nel rispetto delle norme sulla parità di accesso di cui al D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 ed alla L. 12 luglio 2011 n. 120.

Tutti i membri effettivi e supplenti del Collegio sono scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Ad essi è demandato, ricorrendo le condizioni tutte previste dell'articolo 2409 bis, anche il controllo della Società.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

TITOLO IV

Bilanci ed utili

ARTICOLO 29

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

ARTICOLO 30

Dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, l'Assemblea delibera sulla destinazione degli utili.

TITOLO V

Scioglimento e liquidazione della Società

ARTICOLO 31

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina la modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi nel rispetto della normativa in vigore in tema di Società a partecipazione pubblica.

TITOLO VI

Norme finali

ARTICOLO 32

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

ARTICOLO 33

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti fra la Società, i soci e i componenti degli organi sociali, il Tribunale competente è quello dove è stabilita la sede della Società.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Firmato: Giuliano Grendene

Maria Francesca Arcidiacono (Sigillo)